



## **COMUNE DI PALERMO**

### **REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 857 del 07/12/2017)

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 29/09/2020)

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 361 del 17/12/2021)

## INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 4 - Modalità di rateizzazione

Art. 5 - Interessi

Art. 6 - Provvedimenti di concessione o diniego

Art. 7 - Disposizioni finali **e transitorie**

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento notificati dal Comune per il recupero coattivo delle proprie entrate.
2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Dirigente dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo che ha emesso l'avviso di accertamento di cui si chiede la rateizzazione.

## Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a crediti di importo pari o superiore a trecento euro, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Nel caso in cui le somme dovute sono di importo superiore a diecimila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Al dirigente dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo è demandata l'autorizzazione alla rateizzazione.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
  - a) fino ad un massimo di **24** mesi: per importi da euro 300,00 ad euro **6.000,00**;
  - b) fino ad un massimo di **36** mesi: per importi da euro **6.000,01** ad euro 15.000,00;
  - c) fino ad un massimo di **48** mesi: per importi superiori ad euro 15,001,00.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. **La concessione delle rateizzazioni è subordinata all'obbligo di stipula di una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa per la garanzia dei piani di rateizzazione di importo pari o superiori ad a € 5.000,00 (euro cinquemila) di tutti i tributi locali.**

## Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione, redatta sul modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo entro il termine di proposizione del ricorso.
2. La domanda può essere **presentata** esclusivamente attraverso **la piattaforma informatica disponibile sul "cassetto tributi" o presso lo sportello al pubblico dell'Ufficio Tributi.**
3. E' facoltà del Dirigente responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro

il termine 30 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

**4. In presenza di atti divenuti definitivi, la richiesta di rateizzazione può essere accolta a condizione che non siano state avviate le varie fasi delle procedure coattive.**

#### Art. 4 Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione è calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese successivo a quello di concessione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di eguale importo.

**2. Nel caso di avvisi divenuti definitivi, l'importo da rateizzare comprenderà l'imposta, le sanzioni intere, gli interessi e tutti gli oneri accessori indicati negli avvisi di accertamento nonché gli ulteriori interessi calcolati, dalla data di definitività dell'avviso fino alla scadenza dell'ultima rata, con le modalità indicate nel successivo articolo 5.**

#### Art. 5 Interessi

1. Sugli importi rateizzati la misura annua degli interessi, ai sensi dell'art.1 comma 165 della legge 27/12/2006, n. 296, è fissata in tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alle scadenze stabilite.

#### Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione o di diniego.

2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al contribuente attraverso il "cassetto tributi" **o per iscritto**. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse e le modalità di pagamento.

3. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione, La riscossione del debito residuo verrà effettuata mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.

4. E' inammissibile usufruire della rateazione per i contribuenti che non abbiano rispettato piani di rateazioni concessi nel biennio precedente.

## Art. 7 Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio **2020**.

**Cassare il vigente comma 3 che verrà sostituito dal seguente:**

**3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli avvisi di accertamento emessi negli anni precedenti e divenuti definiti, purché non iscritti a ruolo, secondo i seguenti termini:**

- a. per gli atti divenuti definitivi nell'anno 2018 la scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione non può superare il 31 dicembre 2020;
- b. per gli atti divenuti definitivi nell'anno 2019 la scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione non può superare il 31 dicembre 2021;
- c. per gli atti emessi nell'anno 2019, e divenuti definitivi nel 2020, la scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione non può superare il 31 dicembre 2022.